



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

Regolamento d'uso del marchio collettivo

"VEZZENA DI LEVICO"

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 27.11.2023

Articolo 1 – Finalità e titolarità del marchio

1. Il Comune di Levico Terme intende garantire l'origine, la qualità, il metodo di produzione, la stagionatura e la commercializzazione dei propri prodotti alimentari tipici del proprio territorio, e in particolare il formaggio prodotto nelle malghe dell'omonimo altopiano di Vezzena.
2. A tal fine il Comune di Levico Terme provvede alla registrazione del marchio **collettivo** ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile, denominato **"VEZZENA DI LEVICO"** (di seguito "Marchio").
3. Il marchio **"VEZZENA DI LEVICO"** viene istituito, in particolare, per perseguire le seguenti finalità:
 - salvaguardare il patrimonio tradizionale e la produzione tipica;
 - promuovere la produzione e il consumo del formaggio Vezzena che presenti requisiti di indubbia qualità, contribuendo alla biodiversità del territorio;
 - consentire ai consumatori un'immediata identificazione del prodotto proprio dell'area per garantirne la provenienza;
 - garantire la provenienza del prodotto attraverso un sistema di tracciabilità che consenta di risalire con certezza al produttore iniziale.
4. Titolare del Marchio è Il Comune di Levico Terme; Responsabile del marchio è il Sindaco *pro tempore*, in quanto legale rappresentante. In tale funzione viene coadiuvato dai Custodi Forestali che operano sul territorio comunale.

Articolo 2- Denominazione e logo

1. Il marchio di cui all'art. 1 del presente Regolamento è formato da un materiale metallico a forma cilindrica di diametro pari a 8 cm serigrafato in rilievo, che raffigura nel centro, lo stemma ufficiale del Comune di Levico Terme in vigore dal 26 ottobre 2006. Sulla circonferenza viene riportata la seguente dicitura: Comune di Levico Terme – Altopiano di Vezzena in alto, VEZZENA DI LEVICO in basso.
2. Il segno grafico e logotipo che compongono il Marchio sono imm modificabili nella loro veste grafica e sono rappresentati come da Allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 3 – Utilizzatori del marchio, marchiatura e commercializzazione

1. Il Marchio viene concesso per le finalità di cui al precedente art. 1, ai soli produttori che si conformano alla normativa vigente per la produzione alimentare nonché ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del Disciplinare di produzione del formaggio "Vezzena di Levico", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.06.2021 (di seguito "Disciplinare di produzione").
2. Sono ammessi all'uso del Marchio "VEZZENA DI LEVICO" i concessionari delle malghe comunali nella zona dell'altopiano di Vezzena che operino nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di produzione del formaggio "Vezzena di Levico".
3. La domanda di assegnazione del marchio collettivo da utilizzarsi sul prodotto finito, dovrà essere indirizzata all'Amministrazione Comunale che lo concederà previa deliberazione della Giunta Comunale che determinerà anche l'eventuale costo a carico dell'utilizzatore.
4. La marchiatura del formaggio "VEZZENA DI LEVICO" può essere richiesta quando siano decorsi almeno quattro mesi di stagionatura al fine di valorizzare il proprio prodotto.
5. I Custodi Forestali del Comune di Levico Terme, incaricati della verifica della rispondenza delle forme di formaggio al rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni indicate nel Disciplinare di produzione e nel presente Regolamento, redigono il relativo verbale di marchiatura che dovrà recare il numero

di forme e la data di marchiatura, oltre ad eventuali note a margine.

6. Le forme ritenute conformi verranno marchiate a fuoco con il Marchio; la marchiatura avviene in almeno due punti sullo scalzo di ciascuna forma.

7. Al momento dell'immissione al consumo, le forme contrassegnate con il marchio devono in ogni caso riportare in maniera leggibile le informazioni inerenti il nome della malga produttrice e la data di produzione ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di produzione.

8. Il formaggio "VEZZENA DI LEVICO" può essere commercializzato a forme intere o porzionato.

9. Nella commercializzazione del prodotto è vietato l'utilizzo di qualsiasi indicazione non espressamente prevista dal Disciplinare di produzione o che possa ingenerare confusione nel consumatore circa l'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche del prodotto.

Articolo 5 – Controlli

1. Il Comune di Levico Terme verifica il corretto e legittimo uso del Marchio.

10. I controlli sono affidati dal Sindaco del Comune di Levico Terme o da un suo delegato ad una Autorità Pubblica designata e, in particolare, ai Custodi Forestali comunali operanti sul territorio interessato, che possono:

- richiedere annualmente notizie e chiarimenti sull'utilizzo del Marchio;
- eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Marchio;
- verificare periodicamente l'idoneità delle strutture utilizzate e delle attività svolte per la sussistenza dei requisiti di assegnazione del Marchio;
- effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati nel presente Regolamento e nel Disciplinare di produzione.

Articolo 6 – Sanzioni

1. Nel caso in cui, in capo al soggetto a cui è stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità durante i controlli di cui al precedente articolo, verranno comminate le seguenti sanzioni in base alla natura della violazione riscontrata.

2. Viene comminata la "sospensione" per un periodo da un minimo di tre mesi ad un massimo di quindici mesi, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento e dal Disciplinare di produzione (mancato utilizzo del fermento "FERMALGA", produzione delle forme al di fuori della malga assegnata).

3. Viene comminata la "decadenza" dal diritto di concessione d'uso del Marchio nei seguenti casi:

- violazione dei termini di sospensione comminati ai sensi del precedente comma 2;
- al termine del periodo di sospensione comminato ove sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- qualora il concessionario si sia reso responsabile, entro un periodo di due anni dalla comminazione della sanzione della sospensione di cui al precedente comma 2, di ulteriori violazioni rientranti tra quelle riportate al precedente comma 2;
- qualora il concessionario si sia reso responsabile nella commercializzazione del prodotto di pubblicità ingannevole e/o di frode in ogni sua forma;
- nel caso di false dichiarazioni/attestazioni al momento della domanda di richiesta di concessione del Marchio e/o in altre successive dichiarazioni/attestazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni civili e penali ai sensi di legge.

4. Viene comminata la "revoca immediata" nel caso in cui il concessionario dell'uso del Marchio si renda

responsabile di comportamenti di particolare gravità che ledano l'immagine del Comune di Levico Terme e/o l'immagine del Marchio stesso, oltre alla richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali, subiti e subendi, compreso il danno all'immagine.

All. :Rappresentazione grafica del marchio.

